

Carpi, 08/01/2016

Comunicazione 03/2016

Oggetto: ULTIMI INTERPELLI 2015

La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva ha reso disponibili le risposte agli ultimi interpellati del 2015.

Si tratta dei seguenti:

- N. 16/2015 - I requisiti di formazione del preposto alla sorveglianza dei ponteggi, ai sensi dell'art. 136 del Testo Unico, in confronto con quelli ricadenti sul preposto ex articolo 2 comma 1, lettera e)
- N. 15/2015 - La formazione del RSPP - validità di un aggiornamento tardivo
- N. 14/2015 - La valutazione del rischio da ordigni bellici inesplosi
- N. 13/2015 - Esonero del Medico competente dalla partecipazione ai corsi di formazione per i lavoratori
- N. 12/2015 - Applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza del lavoro nello svolgimento di attività di pesca subacquea professionale del corallo
- N. 11/2015 - Composizione commissione d'esame per abilitazione alla conduzione dei generatori di vapore

Ulteriori informazioni possono essere trovate al link:

http://www.lavoro.gov.it/SicurezzaLavoro/PrimoPiano/Pages/20151229_interpello_news.aspx

Si tratta di interpellati estremamente specialistici che non riteniamo opportuno riportare né tantomeno commentare fatto salvo quello relativo all'esonero del Medico Competente dalla formazione.

Vedi:

<http://www.lavoro.gov.it/SicurezzaLavoro/MS/interpello/Documents/Interpello%2013-2015.pdf>

Giustamente, con buon senso e nel rispetto della norma, la Commissione per gli interpellati in sostanza dice che il Medico Competente già queste cose le sa, che è informato, formato e anzi deve partecipare egli stesso alla formazione dei lavoratori, quindi può essere esonerato dalla formazione dei lavoratori secondo l'Accordo Stato / Regioni del 21/12/2011.

Ora ... la cosa interessa poco le aziende visto che per ciascuna Provincia si contano sulla dita di una mano quelle che hanno un MC dipendente. Ma la risposta all'interpello ci può essere utile per ricordare questo punto: l'art. 37 comma 14 bis del D. Lgs. 81/2008 stabilisce che "in tutti i casi di formazione ed aggiornamento, previsti dal presente decreto legislativo per dirigenti, preposti, lavoratori e rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza in cui i contenuti dei percorsi formativi si sovrappongono in tutto o in parte, è riconosciuto

norsaq s.r.l.

sede legale: via del cantone, 11 - 41012 carpi (mo)

uffici: via doria, 4 - 41012 carpi (mo)

tel - fax: 059 / 69.33.06

e-mail: staff@norsaq.it

il credito formativo per la durata e per i contenuti della formazione e dell'aggiornamento corrispondenti erogati ...".

Conclude quindi la Commissione: "Dal punto di vista qualitativo e quantitativo il MC partecipa alle attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori e potrebbe essere, qualora in possesso dei requisiti previsti dal DL 06/03/2013, docente dei suddetti corsi. Pertanto il MC è un soggetto sempre aggiornato in materia di salute e di sicurezza.

Ma allora ci verrebbe da dire che anche il RLS, che ogni anno si aggiorna con 4 o 8 ore di formazione, sia un soggetto sempre aggiornato. Tanti più che alla formazione obbligatoria molto spesso il RLS aggiunge anche formazione sulla sicurezza che arriva per altre forme (riunioni periodiche, aggiornamenti da enti sindacali, partecipazioni a incontri e attività formative delle OOPP, etc.).

Ora questa nostra riflessione avrà anche del buon senso ma siccome "l'onere della prova" dell'adeguato aggiornamento (a prescindere dal corso 4/8 ore per RLS) purtroppo spetterebbe al DDL, in mancanza di una precisa indicazione – che tante volte è stata promessa - forse diventa sempre più semplice effettuare gli aggiornamenti "classici".

Cordiali saluti.

Bruno Pullin
b.pullin@norsaq.it